BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura: "2.47 – INNOVAZIONE"

Art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014

PO FEAMP

ITALIA 2014 |2020

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA
3. AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE
4. OGGETTODELL'AVVISO
5. DOTAZIONEFINANZIARIA E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
6. AREA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
7. SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
8. CRITERI DI AMMISSIBILILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
   8.1 Requisiti soggettivi del richiedente
   8.2 Requisiti soggettivi specifici per la Misura
9. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE
10. INTERVENTI AMMISSIBILI
11. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA
   11.1 Categorie di spese ammissibili
   11.2 Categorie di spese non ammissibili
   11.3 Condizioni e periodo di eleggibilità della spesa
   11.4 Appalto di lavori e forniture di beni e servizi
      ✓ Appalto di lavori
      ✓ Fornitura di beni e servizi
12. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI COFINANZIAMENTO
13. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI COFINANZIAMENTO
   13.1 Istruttoria
   13.2 Ricevibilità
   13.3 Ammissibilità
   13.4 Valutazione
   13.5 Graduatoria di merito
   13.6 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario
   13.7 Provvedimento di concessione
14. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
15. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
   15.1 Richiesta di anticipo 22
   15.2 Richiesta di erogazione stato di avanzamento
   15.3 Richiesta saldo
16. VARIANTE IN CORSO D'OPERA
17. PROROGHE
18. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
19. STABILITA' DELL'OPERAZIONE
20. DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Programma operativo FEAMP 2014/2020 CCI- n.2014IT4MFOP001 approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015)8452 e ss.mm.ii.

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/95** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
- TFUE – **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01)
- Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le

operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE, Euratom) **2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
- Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- **EUSAIR** - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final)
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **763/2014** della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **771/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **772/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
- Regolamento delegato (UE) n. **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

Normativa nazionale

- L. n. **575/65** del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965)
- Legge n. **689/81** del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge **n. 241/90** del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. **402/96** - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx
- D.P.R. n. **357/97** dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
- Circolare **INPS n. 196/1997** del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. **445/00** del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. **380/01** del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. n. **313/02** del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
- D.P.R. n. **120/03** del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)
- D. Lgs n. **196/03** del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)
- D. Lgs n. **154** del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
- Legge n. **296** del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
- Decreto legislativo n. **81** del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- Decreto Legislativo n.**190** del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. **159** del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)
- D. Lgs n. **4** del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia;
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. **193** del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della

documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)

- Legge **n. 154** del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale
- La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 e ss.mm.ii. con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP2014/2020;
- La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- Le Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi il 31/10/2018;
- Il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione, adottate con Decreto del Direttore Generale n. 8161 del 6/4/2017 e successivamente approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi l'08/06/2017;
- Le Disposizioni Attuative di Misura dell'Autorità di Gestione, approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi il 31/10/2018;
- La modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione con nota Ares (2017) 6320627 del 21/12/2017;
- Il D.M. n. 7110 del 25/07/2018 con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020 il Direttore pro-tempore della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura;
- La Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 recante approvazione del PO FEAMP Italia 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 47
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3- Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 2.47 – Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura
Beneficiari	Attivazione a Regia: Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuto dallo Stato Membro; organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro.
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.2, S3.5, S3.8, S3.9, S3.14, S3.15

3. AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE

Dipartimento/Direzione	Autorità di Gestione PO FEAMP 2014-2020 - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'acquacoltura - Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - (MIPAAFT)
Indirizzo	Via XX Settembre, n. 20
CAP	00187
Città	ROMA

4. OGGETTO DELL'AVVISO

La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, nella sua qualità di Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020 (di seguito anche AdG), in coerenza con le previsioni contenute nel relativo Programma Operativo e nelle Disposizioni Attuative di Misura, con il presente Avviso rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali finanziabili a valere sulle risorse della Misura 2.47 "Innovazione", afferente alla Priorità n. 2 – "Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze".

5. DOTAZIONE FINANZIARIA, INTENSITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E DURATA DELL'INTERVENTO

5.1 Dotazione finanziaria dell'Avviso

La dotazione finanziaria pubblica stanziata con il presente Avviso è pari a € 4.000.000 di cui:

- Euro 2.000.000 pari al 50% a carico della quota Unionale (UE)
- Euro 2.000.000 pari al 50% a carico del Fondo di Rotazione (FdR)

L'importo minimo stabilito per ciascuna domanda di sostegno è pari ad € 100.000,00.

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di sostegno, in forma singola o associata: è fatto divieto ai soggetti proponenti di presentare istanza in più di un raggruppamento, ovvero anche in forma individuale qualora abbia presentato istanza in raggruppamento. Nel solo caso di Organismi scientifici o tecnici con strutture territoriali decentrate, saranno ammissibili non più di una proposta proveniente da singoli istituti, dalle direzioni o da dipartimenti con autonomia finanziaria e gestionale.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria e di utilizzare ulteriori risorse finanziarie, resesi disponibili, per il sostegno di domande dichiarate ammissibili, all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria (operazioni in overbooking)

5.2 Intensità dell'aiuto pubblico

Ai sensi del comma 1 dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico", par. 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, l'importo del contributo pubblico (UE+FdR) è pari al 50% dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile.

In deroga al citato par.1 dell'art.95, e in attuazione del par.2 del medesimo articolo, l'importo del contributo pubblico è pari al 100% dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile quando il beneficiario è un organismo di diritto pubblico. Nel caso di partenariati tra soggetti pubblici e soggetti privati, il partenariato si considera, ai soli fini dell'intensità di aiuto, soggetto privato, ancorché avente finalità di interesse pubblico

In deroga al citato par.1 dell'art.95, e in attuazione del par.3 del medesimo articolo, quando il richiedente non è un organismo di diritto pubblico, l'importo del contributo pubblico è pari al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, quando l'operazione soddisfa tutti i seguenti criteri:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi[1], se del caso, a livello locale.

Per l'interpretazione dei criteri di cui sopra si rimanda alla nota della Commissione europea del 19 ottobre 2017 -nota ARES (2017) 5105620 che si allega, in risposta alla nota PEMAC 12816 del 19 maggio 2017 (ARES(2017) 2688674) e ulteriori chiarimenti inviati l'11 luglio 2017 via SFC2017 (ARES(2017)3485825).In deroga al par. 1 dell'art. 95, e in attuazione del par.4 del medesimo articolo, si applicano i punti percentuali dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (Allegato I al Reg. UE 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale[2]: aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014: aumento di	10
interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI[3]: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

[1] Non esiste una definizione comunitaria per l'innovazione in quanto tale. Tuttavia, nel definire i criteri per gli elementi innovativi, può essere utilizzato come orientamento l'articolo 26 del FEAMP nonché il manuale di Oslo riguardante i dati sull'innovazione, redatto dall'OCSE e utilizzato da Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF. L'operazione deve presentare elementi innovativi, a livello locale o meno, e solo a livello locale se ciò e' pertinente.

[2] Per piccola pesca costiera si intende l'attività praticata da imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tabella 3 dell'allegato al Reg. CE 1799/2006. Gli attrezzi trainati sono di seguito elencati: sciabiche da spiaggia, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche a due natanti, sfogliare, Reti a strascico divergenti, Reti a strascico a coppia, Reti da traino pelagiche a divergenti, Reti da traino pelagiche a coppia, Reti gemelle a divergenti, draghe tirate da natanti, Draghe a mano usate a bordo, Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti.

[3] Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, come recepita dal DM Sviluppo Economico 18 aprile 2005: la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

5.3 Durata dell'intervento

L'intervento oggetto della proposta progettuale dovrà avere una durata massima di mesi diciotto (18) decorrenti dalla data dell'Atto di Concessione.

6. AREA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

La misura viene attuata su tutto il territorio nazionale.

7. SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

I soggetti ammessi a presentare istanza di cofinanziamento sono:

- Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti[4] dal diritto nazionale dello Stato membro;
- Organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti[5] dal diritto nazionale dello Stato membro.

8. CRITERI DI AMMISSIBILILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il richiedente deve possedere tutti i requisiti soggettivi, previsti dai successivi paragrafi, alla data di presentazione della domanda di sostegno. I predetti requisiti devono essere posseduti anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento.

I requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di cui al presente avviso sono quelli previsti per la stipula con la Pubblica Amministrazione dalla Direttiva 24/2014 UE e dal relativo decreto di recepimento D.Lgs 50/2016.

8.1 Requisiti soggettivi del richiedente

La domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni che danno luogo ad esclusione:

a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
   - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
   - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
   - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
   - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
   - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
   - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di

[4]Si intente qualsiasi Organismo tecnico o scientifico iscritto all'Anagrafe Nazionale delle ricerche istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.

[5]Si intente qualsiasi Organismo tecnico o scientifico iscritto all'Anagrafe Nazionale delle ricerche istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

b) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
d) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione;
h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) assenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito
j) rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, del Reg.(UE) 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio[6] o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, del Reg.(UE) 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[7], nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10[8], del Reg.(UE) 508/2014 e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare

[6] Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

[7] Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

[8] Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

Il richiedente deve essere in possesso del seguente ulteriore requisito generale di ammissibilità:

- applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;

8.2 Requisiti soggettivi specifici per la Misura

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, specifici per accedere alla Misura ai fini della partecipazione al presente Avviso:

- se il richiedente è un soggetto che fa il suo primo ingresso, dovrà presentare:
  - un Piano Aziendale;
  - qualora l'investimento superi i 100.000 euro di costo totale, uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi;

9. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE

L'operazione è ammissibile a finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

- l'operazione concorra al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP 2014/2020;
- se l'operazione riguarda interventi di cui al paragrafo 1, lett. b) dell'art.47 del Regolamento (UE) 508/2014 dovrà essere allegata una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- l'operazione deve essere svolta da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati

10. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili, ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014, i seguenti interventi:

a) sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono l'impatto sull'ambiente;
b) sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce;
c) sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
d) sviluppo o introduzione sul mercato di nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
e) valutazioni riguardo la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.

11. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Con riferimento alla disciplina delle spese ammissibili al finanziamento, si riportano, nei paragrafi successivi, disposizioni vincolanti afferenti a particolari categorie di spesa.

11.1 Categorie di spese ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari ed attrezzature) nell'ambito delle categorie di spese di seguito riportate.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie delle condizioni ambientali dei sistemi di produzione attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- spese per lo sviluppo e l'introduzione di nuove specie acquicole per allevamento di Organismi non Geneticamente Modificati;
- spese per lo sviluppo e l'introduzione di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati;
- spese per lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.).
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
  Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

11.2 Categorie di spese non ammissibili

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione;
- presentate in modalità tale da non consentire all'Amministrazione la valutazione delle stesse.

Non sono, inoltre, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;

- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti forniti da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020",* in tema di "Acquisto di materiale usato*"*;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal DLgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto (IVA), se recuperabile.

11.3 Condizioni e periodo di eleggibilità della spesa

Il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante "Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE" e le "Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014-2020" adottate dall'AdG, nonché le Disposizioni Attuative parte A – Generali, le Disposizioni Attuative parte B – Specifiche della misura di riferimento, e le FAQ (che dovranno pervenire entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza prevista per la presentazione dell'istanza e della documentazione a corredo) costituiscono la base normativa e regolamentare di riferimento e a essa si rinvia per quanto non previsto nel presente Avviso. L'Amministrazione si riserva di rispondere entro 6 giorni antecedenti la scadenza del presente avviso

In generale la spesa sostenuta dal beneficiario deve essere:

- pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Amministrazione in applicazione dei criteri di selezione di cui al capitolo 13, recante "istruttoria e valutazione delle istanze di cofinanziamento", conformemente alla normativa applicabile;

- effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.
- sostenuta nel periodo di ammissibilità: le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal programma. Ai sensi dell'art.65 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sono considerate spese ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 (fine del periodo di eleggibilità della spesa del PO FEAMP 2014/2020).
- ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 non sono selezionabili per il sostegno del FEAMP le operazione portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione da parte del richiedente dell'istanza di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario; pertanto non sono ammissibili a cofinanziamento FEAMP tutte quelle operazioni, che alla data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente, abbiano già raggiunto le finalità stesse dell'operazione; si precisa che nel caso in cui l'attività oggetto di finanziamento abbia già raggiunto le finalità della relativa misura FEAMP ed acquisito tutte le autorizzazioni all'esercizio, l'operazione oggetto di investimento è da ritenersi completamente attuata;
- tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

Inoltre non è considerata ammissibile un'operazione che, in tutto o in parte, è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario e/o nazionale.

11.4 Appalto di lavori e forniture di beni e servizi

I beneficiari pubblici, per la realizzazione dei lavori e servizi connessi e/o per la fornitura di beni comunque finalizzati all'operazione cofinanziata, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I beneficiari privati, o comunque non rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza e di parità di trattamento, devono attuare procedure di acquisizione ispirate a criteri di uniformità e trasparenza, che contemplino la consultazione e il confronto di almeno tre preventivi.

La scelta del preventivo più aderente alle esigenze dell'operazione è effettuata sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi offerti, che devono essere dettagliatamente evidenziati nei preventivi.

In ogni caso, le ditte consultate per la realizzazione dei lavori e servizi connessi e/o per la fornitura di beni comunque finalizzati all'operazione, devono essere specializzate e qualificate nel settore di riferimento; pertanto, nella richiesta di preventivo, il beneficiario dovrà richiedere alla ditta consultata di indicare nel preventivo:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA;
- timbro;
- dettagliata descrizione del lavoro/bene/servizio (es. quantità, modalità di erogazione/fornitura, dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del lavoro/bene/servizio, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di realizzazione/fornitura del lavoro/bene/servizio;

Il beneficiario non è tenuto al confronto comparativo tra 3 o più preventivi nel caso in cui il lavoro, il servizio o la fornitura possano essere acquisiti esclusivamente da soggetti titolari di diritto di esclusiva o in caso di infungibilità della prestazione richiesta.

- ✓ **Appalto di lavori**

Qualora il potenziale beneficiario indichi, nella propria istanza di finanziamento, la necessità di realizzare lavori, lo stesso è tenuto alla presentazione della documentazione completa relativa alla scelta della ditta e alla realizzazione dei lavori.

Al momento della domanda, la progettazione dei lavori deve essere almeno pari a quello di un progetto di fattibilità tecnico- economico (Dlgs 50/2016)

La documentazione progettuale necessaria alla realizzazione delle opere deve essere asseverata dal tecnico progettista abilitato, debitamente datata, timbrata e sottoscritta.

- ✓ **Fornitura di beni e servizi**

Il costo sostenuto per l'acquisto di beni materiali nuovi è ritenuto ammissibile.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli, pegni o ipoteche e devono essere sempre comprovati da fatture o da altri documenti contabili.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva i soggetti interessati devono far pervenire, entro non oltre le ore 12 del giorno 30 settembre 2019, la domanda di partecipazione costituita dalla seguente documentazione:

- istanza di cofinanziamento (All. 1);
- informazioni tecniche e documenti richiesti (All. 2).

L'istanza e tutta la documentazione inerente alla candidatura possono essere inoltrate a mezzo Raccomandata a/r o consegnate a mano.

In caso di inoltro a **mezzo Raccomandata a/r,**, il plico contenente l'istanza e la correlata documentazione dovrà essere inviato, mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale della Pesca Marittima ed Acquacoltura- sito al II piano stanza 42-43 della sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, ubicata in Via XX Settembre 20, 00187 – Roma (RM).

Nel caso di **consegna a mano**, il plico contenente l'istanza e la correlata documentazione dovrà essere consegnato presso il suindicato Ufficio e al suindicato indirizzo, dalle ore 09.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, ad eccezione dell'ultimo giorno utile, il 30 settembre 2019, quando il termine di ricezione è fissato alle ore 12; in esito alla consegna, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora della consegna.

Sul plico, oltre all'indicazione del mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: "NON APRIRE – "PO FEAMP 2014-2020 - DOMANDA DI SOSTEGNO PER LA MISURA 2.47 - Decreto Direttoriale prot. n. 10297 del 21/06/2019".

L'inoltro e la consegna del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Ministero ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopraindicato. Pertanto, sono considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il predetto termine anche per ragioni indipendenti dalla volontà del mittente ed anche se spediti prima del termine medesimo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della candidatura, farà fede unicamente il timbro della Segreteria del Ministero, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione) e/o, in caso di consegna a mano, la ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora della consegna.

I soggetti interessati dovranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata pemac1@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza prevista per la presentazione dell'istanza e della documentazione a corredo.

L'istanza deve essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1, corredata dall'Allegato 2 debitamente compilato, e dalla documentazione richiesta al par. 21 del presente Avviso. L'istanza, gli allegati, le

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere debitamente sottoscritti dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante del richiedente persona giuridica e devono essere corredati di copia di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del sottoscrivente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

13. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il procedimento istruttorio si articola nelle seguenti fasi: verifica di ricevibilità e ammissibilità delle domande e successiva valutazione delle domande ritenute ammissibili con l'assegnazione dei punteggi previsti dai criteri di selezione indicati al successivo par 13.3 ai fini del collocamento nella graduatoria di merito.

Allo scadere del termine per la presentazione delle domande verrà nominata con apposito Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura una Commissione che si occuperà dell'istruttoria e della valutazione delle domande pervenute.

Nell'ambito del procedimento, l'Amministrazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o le precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

13.1 Verifica della ricevibilità/ammissibilità delle domande

Ricevute le domande, l'Amministrazione assegna alle stesse un numero di protocollo di arrivo e un codice alfanumerico univoco da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente. Il codice univoco è composto da tre sezioni distinte: numero progressivo, identificazione della misura (CLS) e ultime due cifre dell'anno del bando.

La commissione responsabile dell'istruttoria vaglia la ricevibilità delle domande pervenute verificando la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

1. inoltro tempestivo della domanda, ossia entro il termine di scadenza previsto dal par. 12 del presente avviso;
2. rispetto delle modalità di inoltro della domanda di cui al par. 12 del presente avviso;
3. nel caso di invio tramite Raccomandata a/r e/o consegna a mano, integrità del plico.

L'assenza anche di una sola delle condizioni di cui ai punti precedenti comporterà l'esclusione della domanda per irricevibilità.

Le domande pervenute, anche qualora irricevibili, vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Amministrazione.

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità riportati nei paragrafi 7, 8, 9 e 10 del presente Avviso.

La non sussistenza anche di un solo requisito di ammissibilità – sia di carattere soggettivo, sia di carattere oggettivo – comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

L'Amministrazione nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda:

1. verifica la completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto nel par. 12;
2. verifica la corretta sottoscrizione della domanda, degli allegati, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e di ogni documento per cui è richiesta firma;
3. verifica la completezza dei dati riportati nella documentazione di cui al precedente punto 2;
4. procede alla verifica della conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità previste dal medesimo DPR;
5. provvede all'acquisizione d'ufficio della documentazione detenuta da altre amministrazioni e necessaria a comprovare le autodichiarazioni rese (es. DURC, informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, ecc.). In presenza di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione procede alla archiviazione della domanda e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
6. verifica la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
7. verifica la coerenza delle voci di spesa con le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014-2020;

8. verifica la coerenza delle attività di progetto con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Le suddette verifiche sono necessarie per la definizione degli importi ammissibili a finanziamento; l'Amministrazione provvederà a comunicare al richiedente gli importi ammissibili, nonché le relative eventuali decurtazioni o rimodulazioni, attraverso la pubblicazione della graduatoria.

L'Amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento di non ricevibilità e di non ammissibilità della domanda di sostegno, comunica ai proponenti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i proponenti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La suddetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.

Le domande ritenute ammissibili vengono sottoposte alla successiva fase di valutazione.

13.2 Valutazione delle domande

Le domande di sostegno ritenute ammissibili vengono sottoposte a valutazione di merito mediante assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione del PO FEAMP 2014-2020 riportati di seguito riportati.

Criteri di selezione					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Valore	C (0≤C≤1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI					
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile (F) ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	F=no	C=0	0	
		F=si	C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero età media dei componenti (Me) dell'organo decisionale	Me > 40	C=0	0	
		Me<=40	C=1		
Punteggio massimo attribuibile ai criteri trasversali T				**0**	

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE					
O1	Numero di soggetti coinvolti (Ns)	Ns=1	C=0	0,5	
		Ns=2	C=0,5		
		Ns>=3	C=1		
O2	L'operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole che riducono l'impatto sull'ambiente (Val)	Val=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	C=Val	0,5	
O3	L'operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese che riducono la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce (Val)	Val=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	C=Val	0	
O4	L'operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese che favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura (Val)	Val=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	C=Val	1	
O5	L'operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili (Val)	Val=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	C=Val	1	
O6	L'operazione (Op) prevede interventi inerenti il recupero di specie autoctone	Op = NO	C=0	1	
		Op = SI	C=1		
O7	L'operazione (Op) prevede interventi innovativi inerenti avannotterie esistenti biologiche marine	Op = NO	C=0	0	
		Op = SI	C=1		
O8	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore	Op = NO	C=0	1	
		Op = SI	C=1		
O9	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e tecniche volte all'introduzione dell'allevamento dell'ostrica	Op = NO	C=0	1	
		Op = SI	C=1		
Punteggio massimo attribuibile ai criteri relativi all'operazione O				**6**	
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE ATTRIBUIBILE ALL'OPERAZIONE				**6**	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

L'operazione che non consegua un punteggio minimo pari ad 1 con l'applicazione di almeno 2 criteri non è ammissibile al finanziamento.

Si precisa che nel caso di raggruppamento i criteri T1 e T2 di cui alla tabella sopra riportata si applicano alla mandataria

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore. In caso di *ex aequo* tra soggetto pubblico e soggetto privato si adotta il criterio della precedenza nella data di presentazione della domanda. Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande, viene formulata la graduatoria di cui al successivo paragrafo.

Al richiedente saranno riconosciuti i punteggi esclusivamente sulla base dei requisiti dichiarati nella domanda e verificati.

I requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dal beneficiario nella domanda, che in fase di istruttoria siano stati validati ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda e della relativa valutazione per

l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nella graduatoria di merito, devono essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza dell'ammissione della domanda al finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituire le somme erogate in suo favore, maggiorate, ove applicabili, degli interessi legali.

13.3 Graduatoria di merito

L'Amministrazione procede alla stesura della graduatoria di merito contenente l'elenco delle domande ammesse corredate dai relativi punteggi, importo del sostegno richiesto, spesa ammessa, contributo concesso.

La graduatoria di merito contiene altresì l'elenco delle domande ammesse, valutate, ma non finanziabili per carenza di fondi.

La graduatoria di merito (graduatoria provvisoria) contiene altresì l'elenco delle domande non ammesse per mancato raggiungimento del punteggio minimo di cui al precedente paragrafo. Per queste ultime è avviato il procedimento di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90.

La graduatoria provvisoria viene pubblicata sul sito *web* del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo – Sezione Pesca e Acquacoltura – Normativa.

La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti e ammessi, del punteggio attribuito.

I proponenti possono formulare richiesta di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; l'Amministrazione esamina gli esiti dell'istruttoria alla luce delle osservazioni prodotte dai proponenti. In caso di positiva valutazione delle osservazioni prodotte dal richiedente, l'Amministrazione procede alla riassegnazione del punteggio e modifica, di conseguenza, la graduatoria di merito.

La graduatoria approvata con decreto è pubblicata sul sito *web* del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo – Sezione Pesca e Acquacoltura – Normativa e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Di contro, in caso di mancato accoglimento delle suddette osservazioni, l'Amministrazione ne comunica le motivazioni al proponente.

Le domande inserite nella graduatoria di merito sono ammesse a contributo secondo l'ordine derivante dalla stessa graduatoria.

Le risorse finanziarie disponibili sono assegnate sino a concorrenza dell'ammontare indicato nell'avviso, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili previste dall'intervento. Nel caso in cui tale soggetto rifiuti il finanziamento parziale, si procede con lo scorrimento della graduatoria, attingendo alle domande ammesse, valutate, ma non ritenute finanziabili per carenza di fondi, secondo l'ordine derivante dalla stessa graduatoria.

L'Amministrazione si riserva la possibilità (ad es., in caso di perdita dei requisiti da parte di un beneficiario e di consequenziale decadenza dello stesso dall'ammissione al finanziamento) di procedere ad ulteriori scorrimenti di graduatoria dei beneficiari entro i termini di chiusura della programmazione; ferma comunque la possibilità dell'Amministrazione di pubblicare un nuovo bando a valere sulla presente Misura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura, anche a seguito di sopravvenuta carenza delle risorse finanziarie, senza che gli istanti possano vantare alcun diritto.

13.4 Integrazioni o variazioni della domanda

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio responsabile dell'istruttoria eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, sia agli elementi assunti quali criteri di selezione delle domande.

Le variazioni che riguardano dati rilevanti per l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione della graduatoria, non possono

comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente in termini di assegnazione di preferenze e/o priorità; al contrario, dette variazioni ne potranno determinare un decremento dei punteggi, o, più in generale, uno svantaggio per il richiedente in termini di assegnazione di preferenze e/o priorità.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, non sarà preso in considerazione alcuna integrazione o variazione della domanda (fatti salvi casi specifici di variante disciplinati nel prosieguo).

13.5 Provvedimento di concessione

A chiusura della fase istruttoria ed a seguito della pubblicazione della graduatoria in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'Amministrazione emette il provvedimento concessione del sostegno in favore dei beneficiari.

Il suddetto provvedimento riporta, ove pertinenti, almeno le seguenti informazioni:

- premesse normative;
- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
- riferimenti ai vari atti procedimentali;
- tempistiche per l'erogazione del contributo;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria e nazionale.

Il provvedimento di concessione viene notificato al soggetto beneficiario interessato per la sua accettazione.

14. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'avvio della realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento dovrà avvenire, in conformità al cronoprogramma presentato dal beneficiario, a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento; il beneficiario è tenuto a dare comunicazione all'Amministrazione dell'avvio delle attività entro 15 giorni e dovrà, entro il medesimo termine, comunicare gli estremi del conto corrente postale o bancario dedicato.

L'investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma. In ogni caso, i cronoprogrammi non possono prevedere tempi di realizzazione degli interventi eccedenti: i) 6 mesi, nel caso in cui gli interventi riguardino il solo acquisto e/o la sola istallazione di attrezzature; ii) 18 mesi, nel caso in cui gli interventi prevedano anche lavori all'imbarcazione.

I suindicati tempi di realizzazione degli interventi decorrono dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate dall'Amministrazione.

15. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi prevede la presentazione di una domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario all'Amministrazione. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo.

Le domande volte ad ottenere l'erogazione dei contributi dovranno essere formulate attraverso appositi modelli e presentate secondo le modalità previste ed entro i tempi stabiliti nell'atto di concessione.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, l'Amministrazione potrà richiedere ogni altra documentazione utile.

L'erogazione dei contributi avverrà esclusivamente su conto corrente dedicato.

Sulle fatture e/o altri documenti probatori della spesa sostenuta deve essere indicata la dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 2.47". Nelle fatture dovrà essere indicato il C.U.P. che sarà riportato nel provvedimento di concessione

Per ogni documento di spesa emesso, il fornitore deve rendere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarazione liberatoria del pagamento, riportante gli elementi salienti del documento di riferimento e del bonifico (numero data e importo), accompagnati da proprio documento di identità in corso di validità al momento del rilascio.

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, i documenti giustificativi della spesa e, più in generale i

documenti relativi all'attuazione dell'intervento, dovranno essere conservati e tenuti a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di richiesta del saldo finale.

Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione a saldo, alla presentazione dello stato finale degli interventi, ovvero per acconti secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 40% del contributo concesso;
- liquidazioni di contributo alla presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL) fino alla concorrenza del 90% dell'aiuto concesso;
- liquidazione di contributo a saldo.

15.1 Richiesta di anticipo

Il beneficiario può presentare domanda per l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso entro 2 (due) mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del sostegno. La richiesta di anticipo deve essere presentata all'Ufficio competente attraverso un modello fornito dall'Amministrazione nelle modalità e nei tempi indicati nell'atto di concessione.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato, la richiesta deve essere accompagnata dalla presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari a quello dell'anticipo richiesto, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, questo dovrà presentare una lettera di impegno a copertura dell'anticipazione richiesta.

Gli anticipi di progetto devono essere impegnati per attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

I controlli per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute; le verifiche di conformità sono svolte su tutta la documentazione presentata e in particolare sulla regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la Garanzia.

Ad esito positivo del controllo, l'Amministrazione elabora l'atto di liquidazione.

15.2 Richiesta di erogazione stato di avanzamento

Il beneficiario può richiedere l'erogazione del finanziamento in successive quote in corrispondenza di stati di avanzamento delle attività di progetto e di relativi livelli di spesa sostenuta. La richiesta di rimborso a stato di avanzamento deve essere presentata dal beneficiario all'Ufficio competente attraverso un modello fornito dall'Amministrazione e nelle modalità indicate nell'atto di concessione.

Nel caso in cui il beneficiario richieda l'erogazione dell'anticipazione, i rimborsi a stato di avanzamento possono essere richiesti allorché l'investimento presenti un livello di spesa pari ad almeno il 50% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali il beneficiario non richieda l'erogazione dell'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno livello di spesa superiore al 30% della spesa ammissibile.

Per spesa ammissibile, in caso di attuazione dell'operazione tramite appalto, si intende la spesa rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva comprovata da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti.

Per gli investimenti con una spesa ammessa uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico stato di avanzamento intermedio. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di stati di avanzamento intermedi.

In tutti i casi la somma delle erogazioni a stato di avanzamento e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario presenta la domanda di erogazione dell'acconto, redatta sulla base del modello fornito dall'Amministrazione, completa della seguente documentazione:

- specifica relazione, sullo stato di avanzamento procedurale, tecnico e scientifico, relativa alla parte di progetto, propedeutica alla liquidazione dell'importo maturato spettante;
- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;

- elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nell'ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
- copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; con riferimento alle prestazioni rese dai professionisti in relazione all'assistenza e/o alla progettazione degli interventi, oltre alla fattura alle stesse riferita, dovrà essere presentata copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- elenco dei pagamenti effettuati, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione, contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- copia di tutti i contratti afferenti al progetto, *report/output* delle attività svolte, *curricula* del personale e dei consulenti coinvolti nel progetto, *timesheet* del personale impiegato;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.

Sulle fatture e/o di altri titoli di spesa deve essere indicata la dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 2.47".

In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto _____(indicare il bene)" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____(indicare il numero di matricola del bene)". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva.

I controlli per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute, questi possono includere anche i controlli in loco. In caso di esito positivo del controllo, l'Amministrazione provvede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante con la conseguente predisposizione dell'atto di liquidazione.

15.3 Richiesta saldo

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La richiesta di saldo finale deve essere presentata dal beneficiario all'Ufficio competente entro i 30 giorni successivi alla scadenza del tempo di ultimazione degli interventi indicato nel cronoprogramma, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del soggetto beneficiario persona fisica o del rappresentante legale del soggetto beneficiario persona giuridica;
- relazione tecnico scientifica che attesti la conclusione del progetto/attività: eventuali elaborati progettuali (contabilità finale dei lavori, relazione tecnica, elaborati grafici e documentazione fotografica ex-post);
- elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nell'ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
- copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; con riferimento alle prestazioni rese dai professionisti in relazione all'assistenza e/o alla progettazione degli interventi, oltre alla fattura alle stesse riferita, dovrà essere presentata copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- elenco dei pagamenti effettuati, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione, contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e

importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;

- copia di tutti i contratti afferenti al progetto, *report/output* delle attività svolte, *curricula* del personale e dei consulenti coinvolti nel progetto, *timesheet* del personale impiegato;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.
- eventuali atti autorizzativi (edilizi, sanitari, ambientali, ecc);
- dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l'intervento sono stati rilasciati tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni.

Sulle fatture e/o altri titoli di spesa deve essere indicata la dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 2.47".

In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto _____(indicare il bene)" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____(indicare il numero di matricola del bene)". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate dei potenziali interessi legali maturati.

I controlli per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute, questi possono includere anche i controlli in loco. In caso di esito positivo del controllo, l'Amministrazione provvede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante con la conseguente predisposizione dell'atto di liquidazione.

Si precisa che le spese affette da irregolarità fiscali (incluso il mancato versamento della ritenuta di acconto, o la sua mancata giustificazione al rendiconto), non sono riconosciute, fatte salve le violazioni in materia di imposta di bollo che sono trattate secondo la specifica disciplina. Le spese il cui pagamento è affetto da mancata indicazione del C.U.P. nel bonifico bancario, o eseguito da conto corrente diverso da quello dedicato all'operazione, non sono riconosciute.

La spesa non riconosciuta in tutto o in parte, comporta la rimodulazione del quadro economico finanziario dell'operazione, inclusa la rimodulazione delle spese generali

Qualora dalla rimodulazione del quadro economico finanziario dell'operazione derivi che il saldo, tra il contributo riferito alle spese complessivamente riconosciute e le erogazioni già effettuate, risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

15.4 Spese già sostenute prima della presentazione della domanda

Per spese già sostenute si intendono le spese giustificate da documentazione prodotta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e la data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente.

La documentazione che il richiedente è tenuto a presentare è la seguente:

a) Certificato di Pagamento e Computo Metrico delle opere edili realizzate allo stato di avanzamento attuale, a firma del Direttore Lavori;
b) documentazione dei lavori per ogni S.A.L. presentato dalla ditta esecutrice, a firma originale del Direttore Lavori;
c) copia conforme all'originale delle fatture, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
d) copia conforme all'originale delle fatture per lavori, e di quelle emesse dai professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;
e) copia conforme dei Modelli F24 afferenti ai versamenti delle ritenute d'acconto operate sui pagamenti effettuati, corredato da dichiarazione, resa a norma del D.P.R. n. 445/2000, di pertinenza di ogni Modello alla fattura di riferimento;
f) dichiarazioni liberatorie relative alle fatture presentate, riferibili ai beni acquistati o per i quali è versato l'acconto, ai lavori effettuati, e alle attività di progettazione e direzione lavori. Le liberatorie

dovranno essere corredate da documento di identità del dichiarante, e riportare gli estremi delle fatture e del pagamento di cui al successivo punto k;

g) per i lavori e per ciascun bene o servizio fornito, dichiarazione di assenza di vincoli di parentela o di affinità fino al IV grado, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il richiedente e la ditta fornitrice di beni o servizi o esecutrice i lavori;

h) documento di trasporto dei beni forniti, qualora presente, nel quale dovrà essere possibile effettuare la rispondenza con le fatture di pagamento degli stessi;

i) i certificati di conformità CE relativi agli acquisti effettuati;

j) eventuale documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA;

k) riscontro dei pagamenti effettuati:

- per pagamenti con bonifico bancario o postale:
  - copia ordine di bonifico da cui si evincano gli estremi del destinatario del pagamento;
  - copia estratto conto bancario (o postale) intestato al richiedente il sostegno che attesti detto pagamento e l'effettiva uscita finanziaria ovvero, in alternativa, documento bancario rilasciato dalla Banca (o da Uff. Poste Italiane) attestante l'esecuzione dell'operazione contabile bancaria o postale con l'indicazione dell'identificativo unico di riferimento dell'operazione;
- per pagamenti con ricevuta bancaria:
  - copia ricevuta bancaria contenente l'indicazione del destinatario del pagamento e gli estremi del pagamento con relativa copia dell'estratto bancario intestato al richiedente il sostegno che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria;
- per pagamenti con utilizzo di carta di credito aziendale o bancomat:
  - copia dell'estratto conto bancario intestato al richiedente il sostegno che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria.
- per pagamenti con assegno circolare:
  - copia dell'assegno circolare contenente l'indicazione del destinatario del pagamento e gli estremi di pagamento con relativa copia dell'estratto bancario intestato al richiedente il sostegno che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria;

l) dichiarazione del tecnico progettista:
  - la conformità della spesa al presente bando specifico di Misura, del PO FEAMP Campania;
  - che la spesa oggetto di cofinanziamento si riferisce a beni di nuova fabbricazione;
  - che il bene è presente e funzionante presso il beneficiario;
  - la rispondenza delle fatture con i beni oggetto di acquisto.

16. VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla Misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'Amministrazione. La richiesta di variante dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'istruttoria della domanda di variante è svolta dall'Amministrazione entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a

cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura o alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuito tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione.

Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa[9] del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso, l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie di spesa del quadro economico, ammesse e approvate, e non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura, non sono considerate varianti le modifiche che interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente), d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche, che potranno essere verificate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. È comunque stabilito che la modifica del quadro economico sia preventivamente comunicata all'Ufficio istruttore competente.

In tutti gli altri casi, le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per quanto attiene ai lavori pubblici, le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

17. PROROGHE

Le richieste di proroga debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto), nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione del progetto dei lavori

[9] Investimenti strutturali, macchine ed attrezzature, Acquisto immobili, Spese per attività di formazione/consulenza, Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca, Premi ed indennità.

all'ufficio istruttore competente all'indirizzo di posta elettronica certificata pemac1@pec.politicheagricole.gov.it

L'Amministrazione, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'Amministrazione, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica, tramite posta elettronica certificata, la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento del progetto; in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

18. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato; è tenuto, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi di progetto oggetto della valutazione di merito, e a non sottrarre quanto finanziato alle finalità dell'operazione stessa;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga motivata da eventi eccezionali e comunque non imputabili al richiedente e debitamente documentate, entro mesi 6 (sei) dalla data dell'Atto di concessione del contributo;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di domanda di pagamento per stati di avanzamenti o del saldo del contributo, la documentazione di cui ai precedenti paragrafi;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
- realizzare l'intera operazione, nel rispetto della tempistica concessa, in conformità al progetto originario o di variante approvata. La eventuale realizzazione parzialmente conforme, o minore spesa ammessa a consuntivo, non può essere inferiore al 51% del costo totale, fermo il rispetto della funzionalità e delle finalità originarie dell'operazione;
- astenersi dal richiedere o percepire, per l'operazione o per singole spese dell'operazione, altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- mantenere le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- mantenere le condizioni soggettive e oggettive rilevanti per l'attribuzione del punteggio di merito, di cui alla griglia di valutazione (Criteri di selezione), rientranti nei "Criteri trasversali" e nei "Criteri relativi all'operazione", ove tali criteri siano legati alla realizzazione dell'operazione, perché sia garantita la non retrocessione dell'operazione in graduatoria, in posizione non più utile all'accesso al finanziamento;
- osservare gli obblighi in materia di stabilità dell'operazione di cui al paragrafo 19;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di sostegno che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;

- adempiere agli obblighi di pubblicità indicati nel decreto di concessione.

In ossequio alle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 19 del presente Avviso.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi posti a proprio carico potrà incorrere nella revoca del sostegno.

19. STABILITA' DELL'OPERAZIONE

L'operazione conclusa è soggetta alle norme in materia di "Stabilità delle operazioni", di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ai sensi del par. 1 dell'art. 71, per le operazioni caratterizzate da investimenti infrastrutturali o produttivi, il relativo beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto finanziato qualora, entro cinque (5) anni dal pagamento finale, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di quanto finanziato al di fuori dell'area del programma regionale;
- cambio di proprietà di quanto finanziato non autorizzato;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originali.

Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il limite temporale di cinque anni è ridotto a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 71, per le operazioni caratterizzate da investimenti infrastrutturali o produttivi, il relativo beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto finanziato qualora, entro dieci (10) anni dal pagamento finale, l'attività produttiva sia delocalizzata al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI.

In deroga a quanto fin qui esposto, le ipotesi sopra richiamate non comportano la violazione del vincolo di stabilità in caso di forza maggiore.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire[10] che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore": <<*la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata*>>. La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al decreto di liquidazione del sostegno, il beneficiario medesimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'AdG/O.I che ha erogato il sostegno.

Il beneficiario è tenuto, altresì, all'osservanza dei seguenti obblighi:

- rispetto delle condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di cinque (5) anni dopo l'effettiva erogazione del pagamento finale (data del decreto con il quale è stato ordinato il pagamento del saldo del sostegno);
- mantenimento delle caratteristiche tecniche, e corretta e regolare manutenzione e gestione delle parti soggette ad usura o consumo, di macchinari, attrezzature e beni finanziati, garantendo così l'efficienza e l'efficacia dell'investimento;

[10] causa Internationale Handelsgesellschaft (17.12.1970)

- conservazione dei documenti giustificativi di spesa opportunamente organizzati, e l'esibizione in caso di legittimi controlli svolti dall'Amministrazione e dalle Autorità competenti.

20. DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura di selezione.

La partecipazione al presente Avviso, che costituisce *lex specialis*, comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e per quanto non previsto si rimanda alla normativa di riferimento dell'UE, dello Stato Italiano e alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP2014–2020.

Il presente Avviso, e i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo – Sezione Pesca e Acquacoltura – Normativa, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e s.m.i. e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona di: Dott.Salvatore Giovanni Benvenuto, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica s.benvenuto@politicheagricole.it

Il RUP svolgerà anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e di responsabile della ricezione di eventuali ricorsi amministrativi.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso ivi incluse quelle relative alla gestione del progetto dovranno essere scambiate mediante l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata e qualora rivolte all'Amministrazione dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo pemac1@pec.politicheagricole.gov.it

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il TAR del Lazio – Roma nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n.104/2010.

21. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

NR	DOCUMENTI
Documentazione comune per ogni tipologia di richiedente	
1	ALLEGATO 1 – Schema di Domanda di sostegno con allegato documento di identità in corso di validità qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni stabilite nell'avviso pubblico;
2	ALLEGATO 2 – informazioni tecniche
Documentazione occorrente qualora il richiedente sia in forma Societaria ovvero di Ente	
3	copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci
4	copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
5	delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
6	Autodichiarazione[11] ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, redatto in conformità al modello di

[11] Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

	cui all'Allegato L, attestante quanto segue: Il sottoscritto ha iscritto la propria piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di […] dal [../../….] con partita IVA n. […].;
Documentazione occorrente qualora il richiedente sia in forma Collettiva ovvero in Raggruppamento/Associazione temporanea	
7	Dichiarazione di intenti per la costituzione, Atto costitutivo di ATI/ATS ovvero altro Atto partenariale, in caso di domande presentate in partenariato (Allegato G);
Documentazione occorrente qualora il richiedente sia un'impresa acquicola che fa il suo primo ingresso nel settore	
8	Piano aziendale
9	Studio di fattibilità compresa una valutazione ambientale degli interventi, qualora l'investimento sia superiore a 50.000 euro
Documentazione occorrente specifica dell'operazione	
10	Relazione redatta da tecnico indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto, per gli interventi di cui al par. 1 - lett. b) del art.47 del Reg.(UE) 508/2014
11	Schema di accordo di collaborazione tra il richiedente privato e organismo/i scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, per la convalida dei risultati
Documentazione occorrente qualora l'operazione prevede interventi su strutture e/o attrezzature	
12	elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
13	computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione, ovvero Costi standard o Prezziario. Laddove la voce di spesa sia prevista dal costo standard, non potrà essere utilizzato il prezziario;
14	relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
15	titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per 7 (sette) anni dalla data di presentazione della domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
16	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente);
17	dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato L - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti: -permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato; -dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività (ai sensi del D.P.R. T.U.

	380/2001);
18	in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, Valutazione di Impatto Ambientale o dichiarazione d'impegno (Allegato J), a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterne gli estremi all'Ufficio regionale/Provincia Autonoma
19	n.3 preventivi secondo quanto previsto nel paragrafo 11 nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato e relativa relazione di congruità di cui all'Allegato K - Dichiarazione di congruità
20	(in caso di acquisto di immobili) perizia giurata di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato relativa al prezzo, valore di mercato, e conformità alla normativa urbanistica vigente o prevista regolarizzazione;
21	(in caso di acquisto di immobili) relazione asseverata del tecnico progettista circa la nessuna fruizione di finanziamento pubblico sull'immobile, sussistenza del nesso diretto tra l'acquisto e l'operazione, e del periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria;
22	(in caso di acquisto di immobili) lettera di intenti tra il venditore e l'acquirente sul trasferimento dell'immobile;
Altri documenti	
23	copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione
24	Ogni altra autorizzazione o documento necessario alla realizzazione dell'investimento

ALLEGATI

- Allegato 1 Schema di Domanda di sostegno
- Allegato 2 Informazioni tecniche
- Allegato G Dichiarazione d'intenti per la costituzione di ATI/ATS/Altro
- Allegato J Valutazione Impatto Ambientale
- Allegato L Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- Allegato K - Dichiarazione di congruità dei costi
- Nota ARES(2017) 5105620
-